



**COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE**

Provincia di Fermo

**AREA 4 - PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE**

## **LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI PARCHI**



### **PROGETTO ESECUTIVO**

PROGETTISTA	Ing. Sandra Gennarettini
COLLABORATORE	Geom. Luca De Santi
RUP	Arch. Monia Illuminati

Marzo 2015

**SCHEMA DI CONTRATTO E  
CAPITOLATO SPECIALE  
DI APPALTO**

**TAV. 12**

## **OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO**

### **Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'oggetto principale dell'appalto è costituito dai lavori di riqualificazione di 25 aree verdi localizzate all'interno delle seguenti vie del territorio comunale: P.le Europa, Via Lazio, Via A. de Gasperi, Via Giordano Bruno, Via Marconi, Via Adige, Via Tagliamento, Via Cunicchio, Parco Bartolucci, Via Dalla Chiesa, Via Celeste, Via Ungaretti, Via Cretarola, Via Guido Rossa, Via Flariense, Piane Tenna, Via Ravera (Osservatorio, parco di pertinenza della scuola materna e parco adiacente alla Chiesa), Via La Masa, in Via Nenni, in Via Carini, in Via Garibaldi, in Via Maroncelli e Via VIII Marzo.

In particolare le opere di riqualificazione previste verranno attuate attraverso la rimozione delle strutture da gioco presenti e delle relative fondazioni; dalla fornitura e posa in opera di nuove attrezzature ludiche e fitness per esterno certificate in base alla normativa vigente; dalla manutenzione degli arredi, delle attrezzature ludiche, delle pavimentazioni e delle staccionate esistenti; dall'installazione di nuove panchine, recinzioni e cancelli e dalla piantumazione di essenze arboree.

Per ulteriori specifiche tecniche in merito alle lavorazioni da svolgere all'interno di ogni area si rimanda agli elaborati di progetto, che si intendono qui integralmente trascritti anche se di fatto non allegati e quindi a conoscenza dell'Appaltatore.

### **Art. 2 IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo presunto dei lavori è di € 140.992,43 (IVA al 22 % esclusa), di cui € 92.351,46 soggetti a ribasso e € 48.640,97 non soggetti a ribasso, dati dalla somma degli oneri per la sicurezza (€ 2.097,40) e del costo della manodopera (€ 46.543,57).

La categoria delle lavorazioni in esame è la OS 24 (verde e arredo urbano) di cui all'ALLEGATO A del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

### **Art. 3 MODALITA' DI MISURAZIONE DELLE LAVORAZIONI**

L'opera verrà appaltata a misura, pertanto la somma prevista nel contratto potrebbe variare in aumento o in diminuzione, in base alla quantità effettiva delle opere eseguite, senza che l'appaltatore possa pretendere compensi non contemplati nel presente capitolato o chiedere prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi, purché l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., anche in relazione a quanto disposto dall'art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

### **Art. 4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Ai fini della presentazione dell'offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto, l'operatore economico è tenuto a effettuare l'ispezione dei luoghi per prendere visione delle condizioni di lavoro, dello stato generale delle aree e di tutte le informazioni necessarie alla valutazione degli oneri connessi con le lavorazioni da svolgere. Con l'avvenuta presentazione dell'offerta la ditta si intenderà edotta in merito e pertanto si considereranno accettati i prezzi stabiliti e ritenute idonee le quantità stimate in fase di progetto, ovvero sufficienti a dare una definizione compiuta e a regola d'arte dei lavori previsti.

L'offerta economica dovrà comprendere l'intero costo delle lavorazioni e di tutti gli oneri connessi, quali l'acquisto dei materiali, i trasporti, la manodopera, lo smaltimento del materiale di risulta, l'attuazione delle

misure necessarie per eseguire i lavori in sicurezza all'interno del cantiere (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) oltre a quant'altro risulti indispensabile per dare l'opera finita a regola d'arte, per rendere perfettamente fruibili sia le aree che le attrezzature presenti in base alle norme vigenti in merito e per attuare una completa pulizia finale dei cantieri.

A corredo dell'offerta devono essere presentate, da parte delle ditte partecipanti, le seguenti dichiarazioni:

- di essere in possesso della capacità tecnica di posare in opera tutte le attrezzature previste sul progetto in rispondenza alla normativa UNI EN 1176/1-7:2008;
- di installare attrezzature da gioco conformi alle norme UNI EN 1176/1-7:2008 e rispondenti alle caratteristiche tecniche indicate all'interno del presente Capitolato;
- di offrire attrezzature ludiche per cui sia in grado di fornire alla stazione appaltante l'impegno scritto del produttore dei giochi di garantire la fornitura dei pezzi di ricambio per un periodo non inferiore a 10 anni;

## **GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

### **Art. 5      GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA**

1. Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i l'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione (cauzione provvisoria).
2. La fideiussione può essere bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia dev'essere prestata a favore del comune di Sant'Elpidio a Mare e deve avere validità di centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
5. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto a causa dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso.
6. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
7. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del codice dei contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario.
8. Il verbale di gara relativo all'aggiudicazione provvisoria è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre diviene vincolante per la stazione appaltante al momento dell'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva.

### **Art. 6      CAUZIONE DEFINITIVA**

1. Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i l'esecutore del contratto è obbligato a costituire, a favore del comune di Sant'Elpidio a Mare, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale, a titolo di cauzione definitiva. Fermo restando quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma del codice dei contratti deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta)

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 4 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

6. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

7. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

8. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

9. La stazione appaltante può richiedere all'esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

## **Art. 7      GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

1. Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i, l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma assicurata dev'essere almeno pari a quello contrattuale. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale pari almeno a 500.000 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

3. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

## **CONTRATTO**

### **Art. 8 SPESE CONTRATTUALI**

Le spese relative alle imposte e alle tasse inerenti al contratto, che sarà stipulato mediante forma pubblico-amministrativa, sono totalmente a carico della ditta aggiudicataria.

### **Art. 9 DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo in cui ha sede il cantiere o presso la sede legale o amministrativa della ditta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e comunicazioni relative al contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

### **Art. 10 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL CONTRATTO**

1. Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente capitolato speciale, il capitolato generale adottato con D.M. n. 145/2000 e successive modificazioni, per le parti non abrogate e gli elaborati del progetto esecutivo, anche se materialmente non allegati.

### **Art. 11 CONDIZIONI DI APPALTO**

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell'appaltatore, la perfetta conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, quali tutte le condizioni locali che si riferiscono alle forniture e ai noli richiesti, la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di materiale idoneo, la presenza o meno di acqua (occorrente sia per l'esecuzione dei lavori, che da deviare), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione ai prezzi offerti.
2. A tal fine l'impresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto e contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando e/o dall'invito per la partecipazione alla gara.

### **Art. 12 REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI - PREZZO CHIUSO**

1. Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del codice dei contratti, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile.
2. Per i lavori si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (duepercento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura

eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

3. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 4 dello stesso articolo 133 del codice dei contratti.

4. Non trova applicazione il comma 1-bis dell'art. 133 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

#### **Art. 13 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI**

1. I materiali e i componenti, che devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità, possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione parte dal direttore dei lavori.

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto, in tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad un aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato da parte del direttore dei lavori, per ragioni di necessità o convenienza, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la relativa spesa totalmente a carico dell'impresa esecutrice. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione e alla redazione di un apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio di prove dei materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, con spese a carico dell'appaltatore.

#### **Art. 14 PROVVISTA DEI MATERIALI**

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. In ogni caso tale scelta non comporta il diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

## **Art. 15      PROVENIENZA DEI MATERIALI**

1. Qualora gli atti contrattuali stabilisca il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può comunque prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza, mentre l'appaltatore può cambiarli solo previa autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.

## **Art. 16      OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

1. Per quanto attiene agli aspetti non specificati all'interno del presente capitolato, anche per quanto attiene agli specifici requisiti tecnici minimi dei materiali che devono essere garantiti per legge, si farà riferimento alla relativa normativa vigente in merito e in particolare a:

- D.Lgs. 163/06 e s.m.i recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture";
- D.P.R. 207/2010 e s.m.i. recante "Regolamento d'esecuzione ed attuazione del detto codice";
- D.M. 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, in riferimento ai soli articoli ancora vigenti;
- tutte le norme UNI, le leggi statali e regionali, i regolamenti, le istruzioni ministeriali vigenti, inerenti all'appalto e all'esecuzione delle opere pubbliche.

2. L'appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse, nonché di tutte le clausole previste nel presente capitolato.

3. In particolare l'appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

- delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante l'esecuzione dei lavori;
- di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;
- di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori - egli non potrà vantare alcun diritto o ragione contro l'amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente capitolato;
- della normativa vigente in merito all'impiego dei materiali e dei mezzi richiesti dal presente appalto, tenendo presente che - per quanto riguarda l'impiego dei materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali - l'appaltatore, su richiesta della direzione dei lavori, è tenuto all'osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici;
- di tutte le norme prescritte da leggi, decreti, disposizioni, ecc., che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori;
- della normativa vigente in materia di antimafia.

## **Art. 17      RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione del contratto è disciplinata dagli articoli 135, 136, 137, 138 e 139 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

## **Art. 18      RECESSO**

1. Il recesso del contratto è disciplinato ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i, in base al quale la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori



eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

#### **Art. 19 FALLIMENTO - GRAVE INADEMPIMENTO – MORTE DELL'ESECUTORE**

1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, procedendo a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, ad esclusione dell'aggiudicatario originario.

2. L'affidamento avviene alle stesse condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.

3. Trova applicazione l'art. 140 del codice dei contratti.

4. Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione. Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

#### **Art. 20 ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

## **SUBAPPALTO**

### **Art. 21     DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

1. Ai sensi dell'art. 118, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., l'affidatario è tenuto ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto che, a pena di nullità non può essere ceduto, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

2. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Ai sensi dell'art. 170 del regolamento n. 207/2010, la percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura massima del 30 per cento dell'importo contrattuale (o del 20 % nel caso di procedura negoziata).

3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;

d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni

4. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura. La stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari.

5. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri

della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

7. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3, dell'art. 118 del codice dei contratti.

8. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

9. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d). E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

10. L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 18, commi 3 e 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 9, della legge n. 55/1990, decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

11. Trova applicazione l'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

12. Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.lgs. 163/2006 cui espressamente si rinvia. In caso di subappalto l'aggiudicatario resta comunque responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle norme vigenti. Il subappalto dovrà essere autorizzato con specifico provvedimento previa verifica dell'idoneità tecnico professionale (ai sensi del D.Lgs.163/06 e s.m.i.) e del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di cui all'art. 38 del Dlgs 163/2006.

## **VARIANTI**

### **Art. 22     VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, senza che per ciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti di cui all'art. 132 del codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi di quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti, ai sensi del comma 1, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
5. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti

### **Art. 23     EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI E RELATIVI PREZZI**

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano in relazione al disposto dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., si valutano:
  - a) desumendoli dal prezziario di cui all'articolo 32 del Regolamento n. 207/2010;
  - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
  - c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, quando sia impossibile l'assimilazione.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta dei nuovi prezzi.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 133, comma 3, del codice dei contratti.
5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

## **SICUREZZA NEI CANTIERI**

### **Art. 24     PIANI DI SICUREZZA**

1. In riferimento agli obblighi di cui all'art 26 del D.Lgs. 81/2008 per le attività in gara non esistono interferenze in quanto i lavori non sono svolti all'interno di luoghi di lavoro della stazione appaltante e durante le attività di posa in opera delle attrezzature i cantieri, a cura della ditta appaltatrice, saranno completamente recintati e preclusi al pubblico. Pertanto non è prevista la redazione del documento unico di valutazione del rischio di interferenze (DUVRI) ed i relativi costi da interferenza sono pari a zero.
2. In relazione al disposto dell'art. 131 del codice dei contratti entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna alla stazione appaltante la seguente documentazione redatta ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:
  - il piano di sicurezza sostitutivo (PSS) del piano di sicurezza sostitutivo;
  - il piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo.
3. L'impresa esecutrice, in corso d'opera, può presentare proposte di modificazione o di integrazione al PSS, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. (art. 131, comma 4 del codice dei contratti).

### **Art. 25     SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 15 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore e la documentazione necessaria per la verifica dell'idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i..
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

### **Art. 26     NORME DI SICUREZZA GENERALI**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. a cura dell'aggiudicatario le aree di cantiere andranno delimitate e rese inaccessibili ai non addetti ai lavori, per tutta la durata degli stessi, con delimitazioni in barriere metalliche al fine di impedire l'accesso di estranei;

## **OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

### **Art. 27 VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante durante l'esecuzione dell'opera non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, anche parziali, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

### **Art. 28 DIFETTI DI COSTRUZIONE**

1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento.

3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche, da disporre in contraddittorio con l'appaltatore. Qualora i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche saranno poste a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

### **Art. 29 COMPITI, ONERI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

1. Sarà obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, rimanendo stabilito che risulta in capo all'appaltatore stesso l'assunzione di ogni responsabilità in caso di infortuni.

2. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente capitolato, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

- le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e la sicurezza dei cantieri in genere al fine di adeguarli a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorra alla perfetta esecuzione dei lavori;
- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno della consegna fino al compimento fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le spese per le vie di accesso al cantiere;
- le spese per la realizzazione di idonei locali;
- spese per la necessaria attrezzatura;
- le spese per passaggi, per occupazioni temporanee e per il risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le spese necessarie per eseguire tutte le prove e le analisi sui materiali, richieste dalla D.L. e dal Collaudatore.

3. L'appaltatore deve provvedere inoltre all'acquisto dei materiali e dei mezzi d'opera che siano richiesti ed

indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

### **Art. 30 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI-PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI**

1. In genere l'appaltatore ha la facoltà di condurre i lavori nel modo ritenuto più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della direzione dei lavori non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della stazione appaltante.
2. L'impresa deve presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le prescrizioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
3. Il programma dovrà essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni della stazione appaltante.
4. Il programma approvato, non vincola la stazione appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, mentre è invece impegnativo per l'appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.
5. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà la facoltà alla stazione appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore.
6. La stazione appaltante si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

### **Art. 31 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI**

1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del suo rappresentante.
2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, che provvede a darne comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.
3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, la sua presenza sul luogo dei lavori.
4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la stazione appaltante, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

### **Art. 32 APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO**

1. Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini (ovvero dei contratti relativi alla corrispondente categoria attinente l'opera appaltata) e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.
2. In alternativa, l'impresa artigiana potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

3. Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori delle imprese artigiane.
4. L'impresa è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
5. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'amministrazione appaltante.
6. La stazione appaltante provvederà a liquidare gli stati di avanzamento dei lavori ed il saldo di ultimazione dei lavori solo dietro presentazione di copia autentica delle quietanze di pagamento dovute per i contributi sociali, previdenziali e contrattuali.
7. Le inadempienze rilevate a carico dell'appaltatore e subappaltatore saranno segnalate dal direttore dei lavori all'amministrazione ed agli altri organismi istituzionali preposti all'applicazione delle normative di tutela dei lavoratori.

### **Art. 33 DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE**

1. L'appaltatore, in quanto responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere, ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
2. L'appaltatore assicura inoltre l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere, tramite il direttore di cantiere dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore, eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.
4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

### **Art. 34 CARTELLO DI CANTIERE**

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre, in modo visibile in corrispondenza di ogni cantiere, due cartelli indicatori aventi le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla circolare del ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e le informazioni fornite dal RUP curandone i necessari aggiornamenti periodici.



## **CONSEGNA, SOSPENSIONE E ULTIMAZIONE LAVORI**

### **Art. 35     CONSEGNA DEI LAVORI**

1. Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.
  2. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.
  3. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
  4. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
  5. Effettuato il tracciamento, se necessario, sono collocati picchetti, capisaldi e sagome. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.
  6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'articolo 154 del D.P.R. n. 207/2010; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
  7. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data ma la decorrenza del termine contrattuale si ha comunque a partire dalla data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
  8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'art. 157 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite in base all'art. 157 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
  9. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.
  10. Qualora la consegna venga sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 153 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
  11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento unico ha l'obbligo di informare l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
  12. Per il processo verbale di consegna si applicano le disposizioni di cui all'art. 154, del D.P.R. n. 207/2010.
  13. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrispondere.
  14. I lavori devono svolgersi in totale conformità a quanto stabilito dal cronoprogramma dei lavori allegato al presente progetto e ogni eventuale variazione sull'andamento degli stessi deve essere preventivamente segnalata e concordata con la direzione lavori ed il responsabile del procedimento.
- Ogni due settimane, deve essere sottoposto all'attenzione del direttore dei lavori la pianificazione redatta dalla ditta esecutrice delle operazioni di lavoro se difforni da quanto riportato sul cronoprogramma.

#### **Art. 36 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

1. Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di 105 (centocinque) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del primo verbale di consegna parziale dei lavori, ovvero in corrispondenza della prima area d'intervento. Le 25 aree di progetto verranno infatti consegnate separatamente in base alla successione e ai tempi indicati nel crono programma.
2. In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio.
3. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
4. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato.

#### **Art. 37 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI**

1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158, comma 1, del regolamento 207/2010 e s.m.i., in caso di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera che dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
2. Oltre ai casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
4. Il verbale di ripresa dei lavori, va redatto dal direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, va firmato dall'appaltatore e inviato al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopra indicati. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.
5. Trovano inoltre applicazione gli artt. 158, 159 e 160 del regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010, e gli articoli del capitolato generale degli appalti di lavori pubblici, adottato con D.M. n. 145/2000, per le parti non abrogate.

#### **Art. 38 PROROGHE**

1. L'appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.
2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto, in ogni caso la concessione della stessa non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a cause attribuibili alla stazione appaltante.
3. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

## **PAGAMENTI**

### **Art. 39      PENALI**

1. In caso di mancato rispetto del termine per l'ultimazione di lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
  - b) nella ripresa dei lavori, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori nel relativo verbale;
  - c) nel termine imposto dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.
4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.
7. Trova applicazione l'art. 145 del regolamento (D.P.R. n. 207/2010).

### **Art. 40      ANTICIPAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 26 ter della Legge 9 agosto 2013, n. 98, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. L'anticipazione è elevata al 20% fino al 31 dicembre 2015 ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, legge n. 11 del 2015.

### **Art. 41      PAGAMENTI IN ACCONTO**

1. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC dell'affidatario e dei subappaltatori.
2. L'appaltatore ha diritto al pagamento in acconto in corso d'opera, al raggiungimento di un credito che, al netto del ribasso d'asta e di ogni prescritta ritenuta, risulti almeno pari al 40 % dell'importo contrattuale. In caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
3. Per i pagamenti in acconto sono redatti, dal direttore dei lavori, entro trenta giorni dalla richiesta scritta dell'appaltatore, appositi stati di avanzamento in cui sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce. Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 186 del D.P.R. n. 207/2010 e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna

annotazione.

4. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del responsabile del procedimento, non può superare i quindici giorni a decorrere dal ricevimento degli atti di cui al precedente comma 3. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a partire dalla data di emissione del certificato stesso.

5. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi del comma 4, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

6. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi del comma 4 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

7. Non saranno tenuti in considerazione i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della direzione lavori e non conformi al contratto.

8. Dall'importo complessivo, sono detratti, oltre alle ritenute di legge, anche l'ammontare dei pagamenti in acconto precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti della stazione appaltante verso l'appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché le penalità in cui l'appaltatore fosse incorso per ritardata ultimazione dei lavori o per altri motivi.

9. Il riferimento al mutuo concesso per il finanziamento dell'opera, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti fra la spedizione alla cassa DD.PP. della domanda di somministrazione del mutuo e la ricezione del relativo mandato.

## **Art. 42      PAGAMENTI A SALDO**

1. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga, per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi in base al tasso legale sulle somme dovute; mentre sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni.

2. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

## **CONTO FINALE E COLLAUDO**

### **Art. 43      CONTO FINALE DEI LAVORI**

1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro sessanta giorni dal verbale di ultimazione dei lavori con le stesse modalità previste per gli stati di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento. Il direttore dei lavori redige il conto finale allegando ad esso una relazione relativa alle vicende inerenti all'esecuzione del lavoro e la documentazione di cui al comma 2 dell'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
2. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a quindici giorni.
3. L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario, eventualmente aggiornandone l'importo.
4. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine stabilito, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale considera definitivamente accettato dall'appaltatore.
5. Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui al comma 2, il responsabile del procedimento redige una propria relazione finale riservata con i documenti indicati nel comma 1, dell'art. 202 del D.P.R. n. 207/2010.
6. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario.

### **Art. 44      FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE**

1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, qualunque sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni su cui si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

### **Art. 45      COLLAUDO**

1. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità delle leggi di settore, del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente

approvati. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste.

2. Il collaudatore è nominato, quando è previsto dalla normativa vigente in materia, dalle stazioni appaltanti all'interno delle proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare preventivamente. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni.

3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di nominare un collaudatore di un Ente Certificato che verifichi la conformità sia delle attrezzature ludiche che delle pavimentazioni antitrauma installate. Qualora non fosse accertata positivamente la conformità delle attrezzature da gioco o delle loro parti e le stesse fossero quindi eventualmente rifiutate al controllo perché non rispondenti alla normativa vigente dovranno essere sostituite con altre idonee ed in piena regola, entro il termine massimo che sarà insindacabilmente fissato dalla Stazione appaltante.

#### **Art. 46 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

1. In applicazione dell'art. 141 del codice dei contratti, essendo l'importo dei lavori inferiore a 500.000,00 euro, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che dev'essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

2. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale, su cui non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa,.

3. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del direttore dei lavori gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli e gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

4. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorra per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche, e tutte le spese per prove tecnico statiche e meccaniche di laboratorio o effettuate in situ richieste dalla direzione lavori per verificare la perfetta esecuzione alla regola dell'arte.

5. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi agli obblighi indicati, il direttore dei lavori dispone che sia provveda d'ufficio, deducendo la relativa spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

6. Ultimate le operazioni di cui ai commi precedenti, qualora il direttore dei lavori ritenga che i lavori siano stati regolarmente eseguiti, emette il certificato di regolare esecuzione che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Durante tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

7. Nel caso in cui il direttore dei lavori ritenga che i lavori non siano stati regolarmente eseguiti, o nei casi di cui agli art. 226-227-228 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. si procede come previsto dagli stessi.

8. La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni del direttore dei lavori, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni in merito all'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, alle domande dell'appaltatore e ai risultati dell'avviso ai creditori di cui all'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore.

9. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

10. Per lo svincolo della garanzia fideiussoria trova applicazione l'art. 113, comma 3, del codice dei contratti.

11. Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante effettuate al fine di accertare l'avvenuta eliminazione delle mancanze riscontrate, ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie a causa dei difetti o delle mancanze stesse. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'appaltatore.

12. Trovano applicazione gli articoli da 215 a 238 del regolamento n. 207/2010.

#### **Art. 47      ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE**

1. L'accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall'art. 13 del codice dei contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono comunque sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento, nonché la relazione del direttore dei lavori sulle domande e sulle riserve dell'impresa.

## **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

### **Art. 48     TRANSAZIONE**

1. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

### **Art. 49     ACCORDO BONARIO**

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera, vari in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, trovano applicazione i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

### **Art. 50     ARBITRATO**

1. Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo precedente, sono deferite ad arbitri.

2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 241 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

### **Art. 51     FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Fermo.



## **NORME FINALI**

### **Art. 52     PROPRIETA' DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE**

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'Amministrazione.
2. L'appaltatore deve trasportarli e accatastarli regolarmente nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi relativi agli scavi e alle demolizioni.
3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

### **Art. 53     RINVENIMENTI**

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e nei rispettivi cantieri. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità e il diligente recupero.
2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
3. Non saranno tuttavia pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

### **Art. 54     DANNI DI FORZA MAGGIORE**

1. Qualora si verificassero danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni dalla data in cui si è verificato il danno.
2. L'indennizzo dei danni è limitato all'importo dei lavori necessari per la relativa riparazione, valutato in base ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
4. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per cui lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

### **Art. 55     OCCUPAZIONE TEMPORANEA ED ESPROPRIO DEI TERRENI**

1. La stazione appaltante, nel caso in cui si renda necessario procedere ad un'occupazione temporanea e ad eventuale esproprio delle aree, provvederà ad ottemperare a quanto previsto in merito dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., prima che l'appaltatore occupi i terreni eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate.
2. Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione o dell'eventuale esproprio dei terreni, tali da richiedere un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso in cui l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente capitolato.

#### **Art. 56      TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i.
2. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà di fornirli anche a terzi, solo qualora risulti necessario per attuare tali adempimenti.

## **QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI E** **MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI**

### **Art. 57      QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI**

Per la realizzazione dell'opera l'appaltatore può scegliere i materiali che riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori sia considerati della migliore qualità della specie e rispondenti ai requisiti in seguito indicati.

Qualora la direzione dei lavori rifiuti qualche provvista, perché ritenuta non idonea, l'impresa dovrà sostituirla con altra conforme ai requisiti richiesti e i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.

L'approvazione dei materiali consegnati sul posto non sarà tuttavia considerata come accettazione definitiva: la stazione appaltante si riserva infatti la facoltà di rifiutare in qualsiasi momento i materiali e le provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l'introduzione nel cantiere, nonché il diritto di farli analizzare a cura e spese dell'Appaltatore, per accertare la loro corrispondenza ai requisiti specificati nel presente Capitolato e dalle norme vigenti. In ogni caso l'Appaltatore, pur avendo ottenuto l'approvazione dei materiali da parte dell'Ufficio tecnico, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.

L'Appaltatore fornirà tutto il materiale nelle quantità necessarie alla realizzazione delle opere previste.

Tutti i materiali utilizzati e i trattamenti in genere devono essere conformi alle relative normative in vigore, con particolare riferimento alle UNI, e devono essere forniti unitamente alle relative schede ed etichette identificative delle caratteristiche tecniche dei prodotti.

I materiali devono essere inoltre forniti senza alcun difetto, devono avere elevata durabilità e resistenza all'usura, alle intemperie e al vandalismo, oltre ad essere tali da consentirne un'agevole manutenzione.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa impieghi materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o esegua una lavorazione più accurata, non ha diritto a un aumento dei prezzi e la contabilizzazione deve essere redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.

### **Art. 58      PROVE DEI MATERIALI**

In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali, per la loro accettazione, l'appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni momento all'esecuzione di prove sui materiali impiegati o da impiegarsi, al prelievo di campioni e al loro invio ad un Istituto debitamente riconosciuto, sottostando a tutte le relative spese, comprese quelle inerenti al costo delle prove stesse.

Potrà essere ordinata la consegna alla Stazione Appaltante dei campioni muniti di sigilli e firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

Per quanto attiene alla tipologia e al metodo di prova da eseguire si farà riferimento sia alla normativa vigente che alle relative norme UNI in vigore.

### **Art. 59      SCAVI**

Gli scavi e i rilevati occorrenti per la realizzazione delle opere previste, saranno eseguiti conformemente alle previsioni di progetto, salvo eventuali varianti disposte dalla Direzione dei lavori; dovrà essere usata ogni attenzione possibile nel rimuovere le fondazioni esistenti, nella realizzazione dello scavo di fondazione relativo alle nuove fondazioni e nell'eventuale profilatura del terreno volta alla posa in opera delle attrezzature.

L'Appaltatore dovrà consegnare gli scavi o i riempimenti in genere al giusto piano prescritto, con profilature regolari e ben tracciate, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi, tagli, riprese e sistemazioni.

Nell'esecuzione degli scavi l'Appaltatore dovrà procedere in modo che lo scavo sia diligentemente profilato, che le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista o che sarà ritenuta necessaria o prescritta con ordine di servizio della Direzione dei lavori allo scopo di impedire scoscendimenti. L'appaltatore rimane totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere ed è inoltre obbligato a provvedere, a suo carico e spese, alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni impartitegli.

L'Appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente manod'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato.

Le materie provenienti dagli scavi, non utilizzabili e non ritenute idonee a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto a cura e spese dell'Appaltatore.

Eventuali depositi temporanei dei materiali di risulta possono essere individuati all'interno dell'area di cantiere in modo che le materie depositate non arrechino danni ai lavori, alle proprietà pubbliche e private, nonché al libero deflusso delle acque pubbliche e private.

La Direzione dei lavori potrà far asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Tutti gli scavi dovranno essere realizzati rispettando la distanza minima di 2 m dal piede del tronco degli alberi presenti o comunque tale da non determinare problemi di stabilità per gli arbusti.

## **Art. 60     CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO**

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio speciale a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. Calcestruzzo con elevate caratteristiche di durabilità, compattezza e resistenza alle aggressioni chimiche, composto da cemento d'alto forno con dosaggio minimo di 350 kg/m e massimo di 450 kg/m, classe di esposizione XC2 (corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto), rapporto a/cmax inferiore a 0,6.

Calcestruzzo di consistenza fluida (slump maggiore di 16 cm) ottenibile attraverso l'uso di additivi superfluidificanti, additivato con dispersione acquosa non sedimentabile contenente i seguenti principi attivi (contenuto in peso di sostanze solide): minimo 20% di microsilice ad alta reattività alcalina (SiO<sub>2</sub> non inferiore al 90%, superficie specifica non inferiore a 20 m/grammo); minimo 10% di polimeri sintetici leganti non idrosolubili resistenti agli alcali; polimeri sintetici idrosolubili tensioattivi all'1% con dosaggio minimo della dispersione di 50 kg per m di calcestruzzo.

### **Acqua**

L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, da cloruri o da solfati.

### **Calce**

Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti.

La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore uniforme, non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola quantità d'acqua dolce necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, silicose od altrimenti inerti.

La calce viva, al momento dell'estinzione, dovrà essere perfettamente anidra; sarà rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita, e perciò si dovrà provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque in luoghi asciutti e ben riparati dalla umidità.

L'estinzione della calce viva dovrà farsi con i migliori sistemi conosciuti, e comunque secondo le prescrizioni della direzione dei lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura.

**Leganti idraulici.**

Le calce idrauliche, i cementi e gli agglomerati cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti ed essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidità o in silos.

**Pozzolana.**

La pozzolana, qualunque sia la sua provenienza, dev'essere esente da sostanze eterogenee e deve rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti.

Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovrà essere perfettamente asciutta.

**Ghiaia e pietrisco.**

Le ghiaie e i pietrischi da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti, più omogenee possibile e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, sfaldate o rivestite da incrostazioni o gelive.

La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto e all'ingombro delle armature.

L'Impresa dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi dovranno essere da mm 40 a mm 71 (trattenuti dal crivello 40 UNI e passanti da quello 71) per lavori correnti di fondazioni.

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate dovranno essere costituite da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, sfaldabili facilmente, gelive o rivestite di incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo, avranno spigolo vivo e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marnose.

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento in merito alle sue caratteristiche, è necessario effettuare prove di compressione e di gelività su campioni prelevati in cava che siano significativi ai fini della coltivazione della cava.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita, per la formazione dello stesso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualità idonea.

I materiali suindicati e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione dell'ultima edizione relativo fascicolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

**Pietrame.**

Le pietre naturali da impiegarsi per qualsiasi lavoro dovranno corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore, dovranno essere a grana compatta, monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al

particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui devono essere assoggettate.

Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasti e di perfetta lavorabilità.

**Materiali ferrosi.**

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, breccie, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal Decreto Ministeriale 14/01/2008, nonché dalle relative norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:

**Ferro.** – Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuità.

**Acciaio dolce laminato.** – L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovrà essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza screpolature o alterazioni, saldabile e non suscettibile di prendere la tempra. Alla rottura dovrà presentare struttura finemente granulata e aspetto sericeo.

**Acciaio fuso in getti.** – L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere e per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

**Acciaio sagomato.** - L'acciaio sagomato ad alta resistenza dovrà soddisfare le seguenti condizioni: il carico di sicurezza non deve superare il 35% del carico di rottura e non deve inoltre superare il 40% del carico di snervamento quando il limite elastico sia stato elevato artificialmente con trattamento a freddo (torsione, trafilatura), il 50% negli altri casi. Il carico di sicurezza non deve comunque superare il limite massimo di 2400 kg/cm<sup>2</sup>.

Detti acciai debbono essere impiegati con conglomerati cementizi di qualità aventi resistenza cubica a 28 giorni di stagionatura non inferiore a kg/cm<sup>2</sup> 300.

Le caratteristiche e le modalità d'impiego degli acciai ad aderenza migliorata saranno quelle indicate dalle norme vigenti.

**Ghisa.** – La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello, di frattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomare la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. È assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.

## **Art. 61     LEGNO**

I legnami da impiegare devono rispondere a tutte le prescrizioni di cui alle vigenti leggi e non devono presentare difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati.

I requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme UNI mentre per quanto attiene ai requisiti il legno dev'essere conforme alla UNI EN 14080:2013 "Strutture di legno - Legno lamellare incollato e legno massiccio incollato – Requisiti".

Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozzate dalla sega e si ritirino nelle connessioni. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami e devono essere sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non esca in alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore dei due diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrate ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerando l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.

Legnami devono essere nuovi, di prima scelta, di struttura e fibra compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia in senso radicale sia circolare, devono essere perfettamente stagionati, a meno che non siano stati essiccati artificialmente, devono presentare colore e venatura uniforme, devono essere privi di schegge, perfettamente lisci al tatto, privi di alburno ed esenti da nodi profondi o passanti, cipollature, buchi o altri difetti.

Il legname dev'essere di buona qualità e non deve presentare fessure, spaccature incompatibili con l'uso previsto.

La quantità di alburno deve essere correlata alle esigenze di durabilità e di sollecitazione agli agenti esterni che l'utilizzo richiede.

Le essenze scelte devono appartenere a specie nazionali non in via di estinzione, non devono comunque provenire da foreste primarie, la provenienza dev'essere nota e se ne devono conoscere le condizioni di taglio e di essiccazione. È preferibile l'impiego di legnami provenienti da foreste certificate PEFC.

Il legname dev'essere privo di radioattività e di sostanze indesiderate (anticrittogamici, fungicidi, ignifughi di sintesi chimica) e dev'essere tagliato ed essiccato in modo tale da renderlo in grado di resistere da solo agli attacchi dei parassiti.

A tal fine i legnami di qualsiasi essenza, devono provenire da segherie che rispettino le modalità di taglio corrette nel periodo ottimale. Il taglio deve essere fatto in inverno, quando sono rallentate le attività di vita della pianta, la porosità del legno è ridotta e i tronchi sono poveri di linfa. I legni tagliati in inverno devono essere stagionati naturalmente senza forzature fino al raggiungimento del 12% di umidità. La stagionatura deve avvenire all'aperto evitando coperture non traspiranti le quali non consentirebbero un'asciugatura uniforme; deve coprire un arco di tempo di almeno sei mesi ed in tal modo garantire al legno una migliore stabilità e la possibilità di assestarsi nel tempo.

Qualora il taglio non avvenga in inverno, è consigliabile rimuovere subito la corteccia onde evitare l'annidamento di insetti e tarli.

La stagionatura artificiale ( $t^{\circ}$  max 60%) va utilizzata solo per pezzi piccoli e in situazioni particolari e deve comunque prevedere lo stazionamento in locali a temperatura intermedia (14-15%) dove il legno ha tempo di stabilizzarsi per 2-4 settimane.

Per verificare un taglio invernale si deve verificare la reazione del legno la quale deve essere meno acida di quello estivo.

I trattamenti antiparassitari preventivi di tipo chimico possono essere sostituiti con bagni ai sali di boro, oppure con un passaggio in autoclave a 60° che denaturando la lignina la rende inappetibile ai parassiti. La lucidatura regolare e periodica con cera naturale d'api e propoli e l'impregnazione con olii e cere naturali costituiscono un'efficace protezione e contribuiscono a stabilizzare il colore del legno nel tempo.

Eventuali protezioni estetiche possono essere ottenute utilizzando cere con ossidi naturali oppure vernici prive di derivati del petrolio.

La scelta dell'essenza deve essere fatta in base all'utilizzo che se ne deve fare:

- abete, castagno, cipresso, faggio, larice, pino larice, pino marittimo, pino silvestre sono essenze consigliate per usi strutturali;

- abete (bianco e rosso), castagno, faggio, tutti i tipi di rovere (quercia), larice, noce, pino silvestre, pino cembro, pioppo, robinia sono essenze consigliate per pavimentazioni, infissi e arredamenti.

Per quanto riguarda la resistenza al fuoco si fa riferimento alla norma UNI 9504:1989 "Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi in legno", riferibile sia al legno massiccio sia al legno lamellare, trattati e non, articolata in:

- determinazione della velocità di penetrazione della carbonizzazione;
- determinazione della sezione efficace ridotta (sezione resistente calcolata tenendo conto della riduzione dovuta alla carbonizzazione del legno);

- verifica della capacità portante allo stato limite ultimo di collasso nella sezione efficace ridotta più sollecitata secondo il metodo semiprobabilistico agli stati limite.

Il legno per le attrezzature ludiche dovrà essere in legno lamellare o in legno massiccio precedentemente trattato in autoclave per garantirne una lunga durata, l'inattaccabilità a funghi, muffe e insetti, l'impermeabilità e la protezione contro i raggi UV.

Il legno dev'essere altamente resistente agli urti, all'usura, all'umidità, con profili arrotondati per evitare il rischio di ferimenti e finito con uno strato di finitura che conferisca alta resistenza agli agenti chimici, fisici e atmosferici.

Il legno può essere assemblato con colle bianche assolutamente prive di formaldeide, dev'essere trattato in superficie in modo da garantire la massima durabilità dello stesso utilizzando prodotti naturali atossici privi di solventi volatili pericolosi.

**Pavimentazioni da esterno.**

Le pavimentazioni in legno per esterni devono rispondere ai requisiti di cui alla norma "Pavimentazioni di legno per esterni - Parte 1: Elementi di legno – Requisiti", mentre la posa dev'essere preferibilmente effettuata da personale in possesso dei requisiti di cui alla UNI 11556:2014 "Attività professionali non regolamentate - Posatori di pavimentazioni e rivestimenti di legno e/o a base di legno - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza".

Per le pavimentazioni da esterno vanno utilizzate le seguenti essenze o comunque non in via di estinzione: abete rosso - abete bianco – pino – rovere. La provenienza dev'essere nazionale e l'umidità caratteristica non superiore al 12%.

Lo spessore delle tavole non deve scendere al di sotto dei 19 mm e non deve superare i 24 mm, la larghezza non deve superare i 14 cm e il taglio deve avvenire ortogonalmente rispetto agli anelli di accrescimento per evitare spaccature superficiali che danneggerebbero gli eventuali strati protettivi.

Il piano di posa per le pavimentazioni in legno dev'essere costituito da armatura di correntini di abete (magatelli) della larghezza circa di 50 mm e altezza circa di 25 mm, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, fino alla rasatura dei correntini di legname; sono compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. La pavimentazione dev'essere costituita da fasce di legno di rovere dello spessore minimo di 20 mm e larghezza variabile da 20 a 30 cm, con spigoli smussati e arrotondati, poste in opera con idonei collanti o viti; sono compresi i tagli a misura, gli sfridi, la lucidatura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

## **Art. 62     PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DEL LEGNO**

Per il trattamento del legno devono essere utilizzati prodotti atossici, di prima qualità, ad acqua, senza metalli pesanti e solventi e con minime emissioni di composti organici volatili, comunque conformi alla norma UNI EN 927-2:2014 "Pitture e vernici - Prodotti e sistemi di verniciatura per legno per impieghi esterni - Parte 2: Specifiche di prestazione" e alla UNI EN 599-1:2014 "Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno - Efficacia dei preservanti del legno, utilizzati a scopo preventivo, determinata mediante prove biologiche - Parte 1: Specifiche secondo le classi di utilizzo"

Pitture, idropitture, vernici e smalti in genere devono essere atossici, conformi alle normative vigenti e di recente produzione. Non devono presentare fenomeni di sedimentazione o di addensamento, peli e gelatinizzazioni. Devono essere approvvigionati in cantiere in recipienti sigillati recanti l'indicazione della ditta produttrice, il tipo, la qualità, le modalità d'uso e di conservazione del prodotto e la data di scadenza.

I recipienti devono essere aperti solo al momento dell'impiego e in presenza della D.L.. I prodotti devono essere pronti all'uso, fatte salve le diluizioni previste dalle ditte produttrici nei rapporti indicati dalle stesse e devono essere tali da conferire alle superfici l'aspetto previsto e da garantirne il mantenimento nel tempo.



Per quanto riguarda i prodotti per la pitturazione saranno da utilizzarsi prodotti non pellicolanti

Le prove relative alle caratteristiche del materiale sono: campionamento, rapporto pigmenti-legante, finezza di macinazione, consumo, velocità di essiccamento, spessore, resistenza agli agenti atmosferici, agli agenti chimici, ai cicli termici, ai raggi UV e all'umidità.

In ogni caso i prodotti utilizzati devono avere ottima penetrabilità e compatibilità con il supporto e devono garantire buona traspirabilità e durabilità dei cromatismi.

Le vernici devono essere bioecologiche a base vegetale e minerale in dispersione naturali (emulsionate in olii vegetali e acqua), di composizione biodegradabile e fornite di schede tecniche complete della formula dei componenti.

Trattamento del legno esistente.

Lavatura e sgrassaggio del legno con idoneo detersivo e rimozione di vecchia verniciatura su legno con fiamma, con sverniciatore o con raschiatura a fondo della superficie verniciata. Sono comprese le opere provvisorie, la pulitura a opera ultimata e quanto altro occorra per dare l'opera finita.

Successiva applicazione di un trattamento protettivo contro le intemperie e i raggi ultravioletti per opere in legno esposto da eseguire a spruzzo o a pennello a più mani con vernice trasparente impregnante a pori aperti atossica. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Per i trattamenti possono esser utilizzati i seguenti prodotti:

Olio di lino cotto.

L'olio di lino cotto dev'essere ben depurato, di colore chiaro e perfettamente limpido, scevro di adulterazioni con olio minerale, olio di pesce, ecc. Non deve lasciare alcun deposito né essere rancido e, disteso sopra una lastra di vetro o di metallo, deve essiccare completamente entro 24 ore. Deve avere acidità nella misura del 7%, impurità non superiore all'1% e alla temperatura di 15°C deve presentare una densità compresa fra 0,91 e 0,93.

Dev'essere ottenuto mediante spremitura a freddo o a caldo dei semi di lino, successivamente decantato e chiarificato con tecniche fisiche senza l'utilizzo di sbiancanti chimici.

Dev'essere tale da conferire elasticità e capacità di penetrazione ai leganti nonché idrorepellenza e resistenza alle intemperie alle vernici.

Il trattamento impregnante deve consentire la traspirabilità del materiale.

Acquaragia (essenza di trementina).

Dev'essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatile. La sua densità a 15°C sarà di 0,87.

Biacca. –

La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) dev'essere pura, senza miscele di sorta e priva di qualsiasi traccia di solfato di bario.

Bianco di zinco.

Il bianco di zinco dev'essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e non deve contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né più dell'1% di altre impurità mentre l'umidità non deve superare il 3%.

Encaustici.

Gli encaustici potranno essere all'acqua o all'essenza, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori.

La cera gialla deve risultare perfettamente disciolta, a seconda dell'encaustico adottato, o nell'acqua calda alla quale sarà aggiunto sale di tartaro o nell'essenza di trementina.

Solventi

Devono essere di origine vegetale e ottenuti da materie prime rigenerabili tipo terpeni, olio di trementina, olio citrico, olii essenziali e trementina vegetale.

### Impregnanti

Devono essere utilizzati prodotti naturali a base di composti organici, a base di caseina, olio di lino cotto, cera d'api, colofonia, oli vegetali terpeni d'arancio, oli essenziali ed acqua.

Vanno applicati a pennello su materiali privi di umidità e di carbonato di calcio che ne diminuisce la capacità di penetrazione.

I prodotti devono essere a base di olio di lino misto a altri oli di agrumi e ad olio di trementina con essiccativi, senza piombo e possono essere additivati con oli essenziali di origine naturale in grado di favorire la penetrazione e l'adesione al supporto.

Il trattamento di protezione del legno da costruzione dall'attacco di funghi e insetti nocivi dev'essere tale da non emettere sostanze nocive per l'ambiente e per le persone. I sali devono essere diluiti in base ad una concentrazione variabile a seconda delle condizioni di umidità del legno e in ogni caso rispondente a quanto indicato sulle schede tecniche del prodotto. L'applicazione del trattamento dev'essere effettuata a più mani a seconda della capacità assorbente del legno e comunque fino a garantire il totale assorbimento e al rifiuto del prodotto.

Il trattamento di impregnazione del legno dev'essere tale da aumentarne e stabilizzarne le proprietà meccaniche, per cui dev'essere effettuato in modo da interessare gli strati più interni del legno e coinvolgere l'intera sezione lignea.

L'applicazione del prodotto dev'essere preceduta da un'accurata pulizia e neutralizzazione della superficie da trattare.

Al trattamento sovradescripto può far seguito, qualora sia richiesto, una mano di verniciatura trasparente o colorata (velatura) efficace per aumentarne il livello di protezione dagli agenti atmosferici.

La velatura dev'essere ottenuta con prodotti a base di resine naturali con o senza pigmenti stesi a pennello o a spruzzo su fondo accuratamente preparato, solido, liscio, asciutto chimicamente neutro, senza sostanze in grado di produrre efflorescenze, ed eventualmente trattato con impregnante. Al fine di ottenere lo gradiente di pressione al vapore, tutte le superfici devono essere trattate con lo stesso numero di mani di prodotto.

## **Art. 63 MATERIALI METALLICI**

I materiali metallici da impiegare nei lavori devono essere esenti da scorie, screpolature, bruciature e altre soluzioni di continuità, soffiature, sbrecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili, apparente o latente e devono rispondere a quanto previsto dalle vigenti norme in relazione all'uso previsto nonché essere di prima qualità, saldabili e privi di difetti.

L'acciaio trafilato o laminato utilizzato dev'essere ad alta resistenza meccanica.

Tutta la viteria, la bulloneria, i raccordi, i cavi/catene dovranno essere in acciaio inossidabile tale da garantire solidità di montaggio e resistenza all'usura, alla corrosione e alle variazioni climatiche.

Il ferro comune dev'essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuità.

L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dev'essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza screpolature o alterazioni, saldabile e non suscettibile di prendere la tempra. Alla rottura dovrà presentare struttura finemente granulare e aspetto sericeo.

L'acciaio fuso in getti per cuscinetti, cerniere, rulli o per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomare la

resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. Assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.

Metalli vari - I piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.

#### **Art. 64      PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DEI METALLI**

Il trattamento del metallo prevede un'accurata pulizia delle superfici, una pitturazione antiruggine e una successiva verniciatura.

La preparazione e la pulitura delle superfici metalliche da verniciare dev'essere realizzata nel modo più accurato possibile con attrezzi manuali e meccanici per la rimozione di depositi di corrosione a scaglie o vaiolate e di parti di pittura disancorata.

Il trattamento antiruggine dev'essere effettuato, previa preparazione del supporto e asportazione della ruggine, con prodotti a base di minerali di ferro, leganti e solventi naturali e una combinazione di oli e resine naturali, tali da generare un ambiente antiruggine nella zona di contatto tra il metallo e la mano di vernice.

I prodotti per il trattamento antiruggine devono formare uno strato cromato di zinco in veicolo sintetico, devono risultare privi di piombo ed essere possibilmente idrosolubili.

L'applicazione di uno o più strati di pittura antiruggine per esterno su opere metalliche può essere effettuata a pennello, a rullo o a spruzzo su superfici in acciaio e ferro non trattate, su fondo pulito, asciutto, chimicamente neutro, sgrassato e privo di vernici precedenti.

Il trattamento deve essere sottoposto ad asciugatura per almeno 24 ore prima di procedere ad una leggera levigatura e in seguito alla verniciatura.

Le vernici utilizzate per la finitura devono essere prive di metalli pesanti (Pb, Cr, Cd, Zc, Co, ecc.) e ad alto potere coprente, devono contenere una percentuale di solventi inferiore al 2% e devono conferire al manufatto luminosità e resistenza agli urti.

La verniciatura avviene con smalto a base di olio di lino e pigmenti minerali e ferrosi, applicato a pennello o a spruzzo diluendo il prodotto fino a raggiungere la viscosità necessaria. L'essiccazione completa avviene dopo circa 8 ore, in condizioni climatiche ottimali, mentre il completo indurimento può avvenire anche dopo 4-6 settimane. La verniciatura non dev'essere effettuata a temperature inferiori ai 12 °C.

Sono comprese le opere provvisorie, la pulitura ad opera ultimata e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

#### **Art. 65      MATERIALI PLASTICI**

Tutti i componenti in plastica devono essere atossici, resistenti all'usura, alle variazioni climatiche e agli agenti chimici.

#### **Art. 66      DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI**

Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni, il carico su automezzo meccanico, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, i relativi oneri e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

#### **Art. 67     PAVIMENTI**

Fornitura e posa in opera di pavimenti in piastrelle di ceramica, graniglia, gres, cotto o klinker di qualsiasi tipo e formato, con malta di allettamento e spolvero di sabbia e cemento su sottofondo di sabbia e cemento. Sono compresi i tagli, la formazione di quartabuoni, eventuali riprese di mantelline, boiaccatura, un'accurata pulizia finale e quanto necessario per dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte.

#### **Art. 68     RIMOZIONE CORDOLO IN CALCESTRUZZO NON ARMATO**

Rimozione del cordolo in calcestruzzo non armato tramite l'impiego di mezzi d'opera, la demolizione con ogni cautela e a piccoli tratti delle strutture collegate o a ridosso del cordolo, l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni, il carico su automezzo meccanico e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e compiuto a regola d'arte.

#### **Art. 69     PANCHINA**

Fornitura e posa di panchina classica tipologicamente analoga alle sedute installate all'interno delle aree di progetto, costituita da seduta e schienale in legno con struttura in metallo.

La panchina costituita dev'essere costituita da due fiancate di sostegno laterali di sostegno in ghisa con appositi alloggi per le doghe e almeno n. 3 elementi di collegamento acciaio zincato a caldo aventi estremità filettate e completi di bulloni incassati nelle spalle di ghisa conforme alla UNI EN 1561:2011. La seduta e la spalliera devono essere realizzate con circa n. 10 doghe di sezione pari a circa mm 55x45 con angoli smussati in legno stagionato e trattato in autoclave con impregnante e finitura superficiale opaca.

Complessivamente la panchina deve avere dimensioni di ingombro pari a circa cm 180x60x75.

Gli elementi metallici devono essere verniciati con smalto satinato anticorrosivo ad alta protezione di colore a scelta della DL.

La panchina dev'essere completa di tutti gli elementi di fissaggio in acciaio zincato a caldo necessari a realizzare il montaggio e l'ancoraggio a terra attraverso i plinti di fondazione.

La posa in opera della panchina deve avvenire mediante scavo del terreno eseguito a mano ed eventuale rottura e/o rimozione della pavimentazione esistente di qualsiasi natura e consistenza (tappetino bituminoso, massetto in cls, masselli autobloccanti, cordoli ecc.) con l'ausilio di martello demolitore.

E' compreso ogni onere per il carico, il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e i diritti di scarica.

#### **Art. 70     RECINZIONE METALLICA**

Fornitura e posa in opera di recinzione con rete metallica di altezza pari a 200 cm posta in opera su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,50.

La posa in opera dev'essere effettuata realizzando i necessari scavi e idonee fondazioni in calcestruzzo con cemento tipo 325 a q.li 2 al m<sup>3</sup>, delle dimensioni di cm 40x40x40.

La rete dev'essere composta da n. 3 ordini di fili di ferro zincato e plastificato con colore a scelta della D.L.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

#### **Art. 71     CANCELLO IN METALLO**

Fornitura e posa di cancello metallico ad un'anta per ingresso pedonale. Il cancello dev'essere a disegno semplice e composto da elementi metallici zincati a caldo e verniciati a polvere. La dimensione di passaggio dev'essere pari a 120 cm, l'apertura a 180° e l'altezza fuori terra dev'essere di circa 150 cm. Il cancello

dev'essere fornito interamente assemblato e completo di tutti gli accessori necessari, quali le serrature, gli elementi di fissaggio, i cardini, i supporti e le maniglie. Il montaggio dev'essere effettuato a regola d'arte e in modo tale da dare un'opera stabile, sicura e perfettamente funzionale.

#### **Art. 72 CANCELLO IN LEGNO**

Fornitura e posa di cancello in legno ad un'anta per ingresso pedonale composto da elementi in legno di pino impregnato in autoclave. Sono compresi i trattamenti protettivi contro le intemperie e i raggi ultravioletti per opere in legno esposte all'esterno, tali da garantire la massima durabilità e protezione del materiale.

La dimensione di passaggio dev'essere pari a 120 cm, l'apertura a 180° e l'altezza fuori terra dev'essere di circa 100 cm.

Il cancello dev'essere fornito interamente assemblato e completo di tutti gli accessori necessari, quali le serrature, gli elementi di fissaggio, i cardini, i supporti e le maniglie.

Il montaggio dev'essere effettuato a regola d'arte e in modo tale da dare un'opera stabile, sicura e perfettamente funzionale.

#### **Art. 73 SEGNALETICA**

Fornitura e posa in opera di cartelli segnaletici di dimensioni minime pari a cm 70 x cm 50 con montanti su palo verticale o controvento di diametro pari a cm 9 in acciaio inox verniciato a polvere colore antracite altezza fuori terra pari a circa cm 180, ancorato al terreno a mezzo di plinto di fondazione in cls. Il pannello deve avere una struttura in alluminio 25/10 e dev'essere realizzato con materiali inalterabili e resistenti sia al vandalismo che agli agenti atmosferici.

Il particolare il contenuto e l'aspetto grafico finale dei pannelli verranno definiti dalla D.L. e concordati con il competente Ufficio, comunque in ogni caso dovranno indicare i contenuti minimi individuati dalla norma UNI EN 11123:2004 oltre ad eventuali osservanze, divieti e informazioni.

Il pannello dev'essere realizzato con costruzione scatolata e rinforzata completa di attacchi speciali. La lavorazione comprende operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio spessore 30/10, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi immagine o testo a colori. La pellicola dev'essere a normale risposta luminosa (Classe 1).

#### **Art. 74 MANUTENZIONE GIOCHI ESISTENTI**

In corrispondenza dei giochi per cui è prevista la manutenzione ordinaria dev'essere svolta in genere una preventiva verifica del gioco, per poi procedere all'esecuzione delle seguenti operazioni.

Controllo approfondito sulle strutture portanti dell'attrezzature e dei relativi componenti utilizzati per il loro assemblaggio comprendente:

- verifica dell'integrità strutturale di strutture portanti, parapetti, barriere, pannelli di protezione, balaustre, scale, rampe di accesso e scivoli.
- verifica della consistenza del terreno con controllo dei plinti e del fissaggio a terra;
- verifica degli interspazi fra il piano di calpestio e le attrezzature;
- verifica dell'assenza degli spigoli vivi, parti scheggiate e fessurazioni profonde;
- verifica della pulizia dei giochi.

Riparazione e/o sostituzione di componenti o parti che presentano alterazioni strutturali (tagli, rotture, usura anomala ecc.) che pregiudicano la sicurezza dell'attrezzatura

Eventuale reintegrazione di parti mancanti dovute a furti, atti vandalici, ecc...

Ritrattamento di tutti i componenti (legno, ferro) usurati o privi della patina superficiale protettiva (vernice) e intaccati da marcescenza e corrosione.

Integrazione e sostituzione degli elementi usurati, difettosi, ammalorati, danneggiati o non riparabili con pezzi nuovi. Consolidamento delle fondazioni al fine di garantire un corretto, solido e sicuro ancoraggio a terra dell'attrezzatura, sia in condizioni normali che anomale. Saldatura o risaldatura. Ripristino dell'integrità strutturale. Adeguamento e serraggio di tutti i fissaggi e ancoraggi ed eventuale sostituzione di bulloni, dadi, rondelle, copri dado. Eliminazione di bordi e parti taglienti. Sverniciatura, carteggiatura, pulizia, sigillatura di crepe e fessure, eliminazione di resine solidificate, rasatura, riverniciatura e ritrattamento dell'attrezzatura e di tutti i suoi componenti con prodotti atossici e non classificati come pericolosi in base alle norme vigenti.

In esito all'intervento l'appaltatore dovrà rilasciare un apposito certificato attestante il ripristino della conformità di ogni attrezzatura oggetto di manutenzione alla normativa UNI EN 1176:2008.

## **Art. 75 PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA**

Tutte le superfici delle aree d'impatto, ovvero le aree che potrebbero essere urtate dall'utilizzatore nello spazio di caduta, devono possedere caratteristiche di assorbimento d'impatto tali da ridurre l'energia d'urto cinetica mediante la deformazione del materiale, diminuendo così l'accelerazione, secondo quanto previsto dalla norma UNI 1177:2008.

A tal proposito devono essere garantiti i seguenti livelli minimi prestazionali dei materiali per l'ammortizzazione d'impatto indicati dalla norma UNI 1177, ovvero:

- prato/terriccio per altezze massime di caduta [m]  $\leq 1$ ;
- ghiaia con pezzatura da 2 a 8, profondità minima pari a 0,3 m per altezze massime di caduta  $\leq 2$  m;

In corrispondenza dell'area d'impatto delle attrezzature da gioco con altezza di caduta maggiore di 1 m dev'essere fornita e posta in opera una pavimentazione di ghiaia lavata, asciugata, a corpo tondeggiante, non spigolosa, non tagliente e priva di parti sporgenti o pericolose e di sostanze organiche.

La pavimentazione deve avere una granulometria compresa tra 2 e 8 mm e dev'essere conforme alla UNI EN 1176-1:2008 (prospetto 4). Lo spessore minimo dovrà essere di 30 cm, di cui 10 cm volti alla compensazione degli spostamenti. In ogni caso la pavimentazione dev'essere tale da garantire in base alla prova HIC (EN 1177) un efficace assorbimento dell'impatto derivante da eventuali cadute, in relazione ad un'altezza di caduta critica massima di 2 m.

In corrispondenza di ogni pavimentazioni la D.L. ha facoltà di ordinare l'esecuzione di una prova HIC in conformità alla UNI EN 1177 al fine di valutarne la capacità di assorbimento degli urti.

In ogni caso l'appaltatore rilascia un'apposita certificazione in merito con cui:

- garantisce la corretta installazione della pavimentazione antitrauma necessaria ai sensi delle norme vigenti, in corrispondenza di ogni gioco con altezza di caduta superiore ad 1 m;
- dichiara che la capacità di assorbimento del terreno esistente è sufficiente relativamente alle attrezzature aventi un'altezza di caduta inferiore ad 1 m.

## **Art. 76 RIMOZIONE DELLE ATTREZZATURE DA GIOCO ESISTENTI**

Smontaggio delle strutture ludiche esistenti e rimozione delle eventuali relative pavimentazioni antitrauma presenti, dei sistemi di ancoraggio e delle fondazioni, evitando qualsiasi danneggiamento. Rinterro, livellamento del terreno e ripristino del tappeto erboso in corrispondenza dello scavo e smaltimento in discarica delle attrezzature o consegna in siti autorizzati dei giochi che la D.L. riterrà di recuperare.

## **Art. 77     INSTALLAZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE DA GIOCO**

Le attrezzature fitness e da gioco devono soddisfare integralmente i requisiti previsti dalla norma UNI EN 1176:2008 ed essere tali da garantire la sicurezza e la durabilità dell'attrezzatura.

L'appaltatore risponde della conformità delle attrezzature rispetto a quanto previsto dalla norma UNI EN 1176:2008, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

stabilità della costruzione e degli ancoraggi al suolo, facilità di accesso alle attrezzature di gioco, impedimento della caduta, durabilità del trattamento superficiale, assenza del rischio di intrappolamento e presenza di misure atte a diminuire il rischio di possibili atti vandalici.

Tutti gli elementi di fissaggio, le connessioni, i giunti, le catene, le parti soggette a carico/rotazione/oscillazione, le molle e ogni trattamento protettivo dovranno corrispondere alle relative norme UNI vigenti specifiche di riferimento.

Tutte le attrezzature da gioco fornite devono essere dotate di certificazioni di rispondenza alla normativa UNI EN 1176:2008 che saranno ritenute valide solamente se non antecedenti ad anni tre e se emesse da un'ente indipendente di certificazione.

Un prodotto è infatti considerato sicuro quando è realizzato in conformità alle seguenti norme tecniche di sicurezza relative alla progettazione ed alla fabbricazione delle attrezzature da gioco:

- EN 1176:2008 (attrezzature per aree da gioco);
- EN 1177:2008 (rivestimenti di superfici di aree da gioco);

Per le attrezzature composte da più elementi sono richieste e considerate valide le certificazioni solo se riferite alle attrezzature nella loro composizione globale.

Ogni attrezzatura dovrà inoltre essere corredata dalle relative schede specifiche contenenti la descrizione tecnica dell'attrezzatura e ogni qualsiasi ulteriore elemento tecnico comprovante la corrispondenza a quanto oggetto di certificazione.

Qualora non vengano presentate le suddette certificazioni o non sia possibile desumere con certezza dalla certificazione presentata la rispondenza di qualsiasi materiale, elemento, struttura o attrezzatura alla normativa UNI di riferimento, questo sarà considerato non a norma e la ditta sarà obbligata a fornirne altre attrezzature adeguate.

In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare, presso gli Istituti emittenti, la validità delle certificazioni presentate.

Oltre a tali certificazioni obbligatorie potranno essere forniti ulteriori certificati atti a dimostrare la validità tecnica dell'attrezzatura proposta nel suo complesso, con particolare riferimento ai componenti che la costituiscono.

Tutte le attrezzature proposte dovranno presentare caratteristiche di qualità, sicurezza e dimensione atte a renderle il più possibile utilizzabili da parte degli utenti con disabilità.

Tutti i giochi devono rispettare i requisiti di ergonomia, inclusività, design, durabilità, sicurezza, funzionalità, attrattiva e resistenza contro gli atti vandalici tramite appositi accorgimenti.

Su ogni struttura da gioco dev'essere applicata in modo visibile e permanente un'etichetta con l'indicazione della fascia d'età per cui è previsto l'utilizzo, la certificazione ottenuta, i dati relativi al produttore, la data d'installazione, il codice identificativo del gioco, l'anno di fabbricazione nonché il numero e la data della norma tecnica comunitaria a cui l'attrezzatura è conforme.

Le strutture devono essere presentate attraverso cataloghi, fotografie e schede tecniche, in base alla gamma dei colori e forme disponibili.

L'installazione di ogni attrezzatura dev'essere eseguita nel rispetto delle condizioni specifiche e delle modalità fornite dal costruttore, con particolare riferimento alla distanza di sicurezza (spazio minimo circostante) e allo spazio minimo di gioco di ogni specifica attrezzatura che dev'essere privo di arresti vivi e di sporgenze pericolose ed essere realizzato in modo che non si creino punti di inciampo o di pericolo.

Entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva, e comunque prima della stipula del contratto, la ditta è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante quanto segue, oltre alla documentazione indicata precedentemente, in modo da permettere una preventiva valutazione dei prodotti proposti e di effettuare le necessarie valutazioni in merito alla qualità, alla validità e alla conformità degli stessi rispetto alle norme vigenti e ai requisiti richiesti attraverso il presente capitolato.

La stazione appaltante si riserva inoltre di verificare la validità delle certificazioni di prodotto e la conformità delle attrezzature e di subordinare la stipulazione del contratto all'accettazione dei prodotti proposti.

Insieme alla documentazione tecnica, ovvero alle certificazioni e alle dettagliate schede tecniche dei prodotti (con specifica indicazione della fascia d'età per cui il gioco è stato progettato, descrizione e caratteristiche, funzione psico-motoria e pedagogica, misure della superficie di sicurezza, altezza di caduta, eventuale descrizione delle eventuali modalità di utilizzo dell'attrezzatura, dimensione e caratteristiche della relativa pavimentazione antitrauma, se richiesta) l'aggiudicatario deve fornire uno schema definito delle aree in esame, con cui, nel rispetto dei layouts di progetto e in conformità a quanto previsto dalla norma UNI EN 11123:2004, venga individuato l'esatto posizionamento delle attrezzature in base alle specifiche dimensioni dei giochi forniti e delle relative aree di impatto e di sicurezza richieste in riferimento alle specifiche prescrizioni tecniche fornite dal costruttore (la relativa posa in opera delle strutture ludiche dovrà essere quindi effettuata nel rispetto degli schemi specifici forniti e all'adeguamento delle superfici delle aree di impatto considerate a livello di progetto).

In particolare, in riferimento a ciascuna area di progetto, la ditta dovrà consegnare, anche in formato elettronico:

- una planimetria generale in scala 1:200 relativa alla disposizione delle attrezzature da gioco e degli arredi all'intero della zona di intervento;
- pianta e prospetti dei singoli elementi ludici in scala 1:50 o 1:100;
- schede tecniche descrittive dei singoli giochi utilizzati, indicanti le dimensioni degli stessi, le caratteristiche, gli spazi d'uso necessari, l'età d'uso prevista, la funzione psico-motoria e pedagogica ed i relativi certificati di omologazione alle norme UNI EN 1176/1-7 con l'indicazione precisa delle superfici d'impatto richieste e dei relativi valori di capacità di assorbimento di impatto della pavimentazione in ghiaia che sarà necessario posare;
- schede con istruzioni di montaggio e indicazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria richiesti per ogni attrezzatura proposta;
- impegno scritto della casa madre produttrice delle attrezzature da gioco di garantire la fornitura dei pezzi di ricambio per un periodo non inferiore a 10 anni;
- certificato di uso e manutenzione con cui la ditta dichiara di costruire i propri prodotti in rispondenza alle direttive indicate nei documenti di dichiarazione CE forniti con i manufatti stessi

I prodotti forniti devono essere tali da non presentare rischi o pericoli nei confronti della salute e della sicurezza degli utilizzatori, per cui il produttore deve poter garantire.

la resistenza dei punti di raccordo saldati, la durabilità dei trattamenti delle superfici, la resistenza meccanica, la resistenza ai raggi UV, l'assenza di rischio di intrappolamento.

Al fine di garantire la sicurezza e la durabilità delle attrezzature i componenti delle stesse devono essere realizzati con i materiali certificati, tali da ottenere strutture robuste e tali da richiedere costi contenuti di manutenzione post garanzia, quali:

- Laminato HPL, laminato autoportante ad alta pressione, stratificato, a forte spessore costituito da strati di fibre cellulosiche impregnate con resine fenoliche termoindurenti con uno o più strati superficiali di carta decorativa impregnati di resine termoindurenti, legate insieme con un processo ad alta pressione;



i pannelli devono essere ignifughi, resistenti all'acqua, alle variazioni termiche, agli agenti chimici, ai graffi e ai raggi UV, devono avere uno spessore minimo pari a mm 14 e devono essere classificati come EDF, ovvero E (exterior grade), D (severe use), F (flame-retardant grade) con garanzia della relativa conformità alla norma UNI EN 438-9:2013 "Laminati decorativi ad alta pressione (HPL) - Fogli a base di resine termoindurenti (comunemente chiamati laminati) - Parte 9: Classificazione e specifiche per laminati con strato interno alternativo";

- legno trattato con preservanti preferibilmente proveniente dalle foreste certificate o comunque di provenienza certificata dal PEFC (Programma per il riconoscimento di schemi nazionali di Certificazione Forestale);
- acciaio inossidabile;
- acciaio zincato per immersione a caldo e verniciato a polvere, altamente resistente e rifinito e sono riciclabili;

Le tipologie di attrezzature da gioco richieste sono le seguenti:

#### TORRE SCIVOLO

Fornitura e posa in opera di attrezzatura da gioco tipo scivolo torre composta da una torre con tetto, un banco vendita, uno scivolo e una scala a gradini con n. 2 parapetti.

L'attrezzatura dev'essere costituita da pannelli in HPL (classificazione EDF) con spessore minimo pari a 14 mm, da elementi portanti in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere aventi uno spessore pari a circa 3 mm e un diametro pari a circa 90 mm, da protezioni in PE e da ancoraggi a terra in acciaio zincato. I piani di calpestio devono essere realizzati con pannelli in HPL con graffatura antiscivolo sp. minimo 14 mm; lo scivolo dev'essere formato da due sponde laterali in HPL EDF sp. minimo 14 mm e da una pista di discesa aperte in acciaio inox di spessore pari a 3 mm, piegata senza saldature o bordi taglienti, realizzata in un unico pezzo ed arrotondata nella parte terminale in uscita ad ampio raggio in modo tale da evitare infortuni al momento dell'arrivo a terra. I fissaggi a terra devono essere realizzati mediante elementi in acciaio in corrispondenza dei montanti della scala a gradini, dei pilastri e degli appoggi dello scivolo.

Le dimensioni d'ingombro devono essere pari a circa 1,3 m x 2,6 m x 2,5 m e l'altezza massima di caduta non superiore ad un metro.

L'attrezzatura dev'essere dotata di marcatura di attestazione della conformità alla UNI EN 1176:2008 e di certificazione TÜV SÜD.

La struttura dev'essere progettata per essere utilizzata da utenti di età compresa tra 2 e 5 anni.

#### SCIVOLO SEMPLICE

Fornitura e posa in opera di attrezzatura da gioco tipo scivolo composto da una scala con gradini in HPL (classificazione EDF) con graffatura antiscivolo sp. minimo pari a 14, sponde laterali in HPL EDF so. Minimo 14 mm con fori di appiglio, pista in acciaio inox di spessore minimo pari a 3 mm piegata senza saldature o bordi taglienti, realizzata in un unico pezzo ed arrotondata nella parte terminale in uscita ad ampio raggio in modo tale da evitare infortuni al momento dell'arrivo a terra.

I fissaggi a terra devono essere realizzati mediante elementi in acciaio in corrispondenza dei montanti della scala a gradini, dei pilastri e degli appoggi dello scivolo.

Le dimensioni d'ingombro devono essere pari a circa 0,6 m x 2,3 m x 1,65 m e l'altezza massima di caduta non superiore ad un metro.

L'attrezzatura dev'essere dotata di marcatura di attestazione della conformità alla UNI EN 1176:2008 e di certificazione TÜV SÜD.

La struttura dev'essere progettata per essere utilizzata da utenti di età compresa tra 2 e 5 anni.

#### ALTALENA CESTO

Fornitura e posa in opera di attrezzatura da gioco tipo altalena cesto in legno e acciaio composta da montanti in legno di pino lamellare impregnato in autoclave sottovuoto a pressione con sezione minima pari a mm 95 x 95 in pino; elementi in acciaio inox o zincato a caldo di sp. minimo pari a 3 mm fissati alla base dei montanti e predisposti per il fissaggio su plinto; n. 2 elementi in acciaio inox di attacco delle catene con sistema anti vandalo e anti avvolgimento; trave in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere di diametro minimo pari a 90 mm e sp. minimo pari a 3 mm; cesto di diametro pari a circa 1,2 m realizzato con trefoli in acciaio rivestiti in polipropilene con rivestimento perimetrale in gomma antiurto resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e agli atti vandalici a norma UNI EN 1176:2008; catene con maglia in acciaio inox rivestite con guaina in neoprene; tappi di protezione in PE.

Le dimensioni d'ingombro devono essere pari a circa 3,2 m x 1,8 m x 2,7 m.

L'attrezzatura dev'essere dotata di marcatura di attestazione della conformità alla UNI EN 1176:2008 e di certificazione TÜV SÜD.

La struttura dev'essere progettata per essere utilizzata da utenti di età compresa tra 2 e 10 anni.

#### MOLLA

Fornitura e posa in opera di attrezzatura da gioco tipo molla costituita da doppi pannelli sagomati in HPL EDF con spessore minimo pari a 14 mm, seduta in HPL EDF antiscivolo sp. min. 14 mm, maniglione di tenuta, poggiapiedi, molla elicoidale e piastra di raccordo antischiacciamento in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere.

Le dimensioni d'ingombro devono essere pari a circa 0,75 m x 0,4 m x 0,8 m e l'altezza massima di caduta non superiore ad un metro.

L'attrezzatura dev'essere dotata di marcatura di attestazione della conformità alla UNI EN 1176:2008 e di certificazione TÜV SÜD.

La struttura dev'essere progettata per essere utilizzata da utenti di età compresa tra 2 e 5 anni.

#### CITOFONO FIORE

Fornitura e posa in opera di attrezzatura da gioco tipo citofono a fiore costituita da due sagome in HPL EDF con spessore minimo pari a 14 mm a forma di fiore o altra forma a scelta della DL, tubolare in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere di diametro pari a circa 70 mm, sp. minimo 2 mm e lunghezza pari a circa 15 m o comunque tale da determinare una distanza tra gli elementi pari a 10 m.

Le dimensioni d'ingombro devono essere pari a circa 0,5 m x 0,8 m x 1,2 m.

L'attrezzatura dev'essere dotata di marcatura di attestazione della conformità alla UNI EN 1176:2008 e di certificazione TÜV SÜD.

La struttura dev'essere progettata per essere utilizzata da utenti di età compresa tra 1 e 5 anni.

#### SCIVOLO DA PENDIO

Fornitura e posa in opera di attrezzatura da gioco tipo scivolo da pendio composto da pannelli HPL EDF con spessore minimo pari a 14 mm e pista in acciaio inox di spessore minimo pari a 3 mm piegata senza saldature o bordi taglienti, realizzata in un unico pezzo ed arrotondata nella parte terminale in uscita ad ampio raggio in modo tale da evitare infortuni al momento dell'arrivo a terra.

L'attrezzatura dev'essere progettata per il superamento di un dislivello pari a 2 m.

Le dimensioni d'ingombro devono essere pari a circa 2,6 m x 0,6 m x 2 m.

L'attrezzatura dev'essere dotata di marcatura di attestazione della conformità alla UNI EN 1176:2008 e di certificazione TÜV SÜD.

La struttura dev'essere progettata per essere utilizzata da utenti di età superiore a 2 anni.

#### SABBIERA

Fornitura e posa in opera di attrezzatura da gioco tipo sabbiera in legno di pino lamellare con lavorazione antischeggia impregnato in autoclave sottovuoto a pressione con seduta perimetrale ed elementi angolari in HPL EDF spessore minimo pari a 14 mm, rete di protezione della sabbiera e viti in acciaio inox.

Sabbia naturale o artificiale bene assortita in grossezza, pulitissima, senza tracce di sali, sostanze terrose, limacciose, fibre organiche, organiche, melmose o comunque dannose; la sabbia dev'essere lavata ad una o più riprese con acqua dolce per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee.

La sabbia può anche provenire da cave, dal letto dei fiumi o dai laghi purché sia adeguatamente lavata

Le dimensioni d'ingombro devono essere pari a circa 2 m x 2 m x 0,4 m.

L'attrezzatura dev'essere dotata di marcatura di attestazione della conformità alla UNI EN 1176:2008 e di certificazione TÜV SÜD.

La struttura dev'essere progettata per essere utilizzata da utenti di età compresa tra 1 e 9 anni.

#### ALTALENA DOPPIA

Fornitura e posa in opera di attrezzatura da gioco tipo altalena doppia in legno e acciaio montanti in legno di pino lamellare impregnato in autoclave sottovuoto a pressione con sezione minima pari a mm 95 x 95 in pino; elementi in acciaio inox o zincato a caldo di sp. minimo pari a 3 mm fissati alla base dei montanti e predisposti per il fissaggio su plinto; n. 4 elementi in acciaio inox di attacco delle catene con sistema anti vandalo e anti avvolgimento; trave in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere di diametro minimo pari a 90 mm e sp. minimo pari a 3 mm; n. 1 sedile a tavoletta (> 3 anni) e n.1 sedile speciale a gabbia (< 3 anni), entrambi gomma antiurto, ergonomici, con anima interna metallica, catene rivestite con guaina in neoprene e calibrate a maglia stretta con filo da 6 mm e tappi di protezione in PE.

Le dimensioni d'ingombro devono essere pari a circa 3,8 m x 1,4 m x 2,4 m.

L'attrezzatura dev'essere dotata di marcatura di attestazione della conformità alla UNI EN 1176:2008 e di certificazione TÜV SÜD.

La struttura dev'essere progettata per essere utilizzata da utenti di età superiore a 2 anni.

#### PERCORSO DI EQUILIBRIO

Fornitura e posa in opera di attrezzatura tipo percorso di equilibrio costituita da tubolari in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere di diametro pari a circa 90 mm e sp. minimo pari a 3 mm.

Le dimensioni d'ingombro devono essere pari a circa 6,3 m x 3,3 m x 0,35 m.

L'attrezzatura dev'essere dotata di marcatura di attestazione della conformità alla UNI EN 1176:2008 e di certificazione TÜV SÜD.

La struttura dev'essere progettata per essere utilizzata da utenti di età superiore a 14 anni.

#### SPALLIERA

Fornitura e posa in opera di attrezzatura tipo spalliera costituita da tubolari in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere di diametro pari a circa 90 mm e sp. minimo pari a 3 mm.

Le dimensioni d'ingombro devono essere pari a circa 2 m x 0,06 m x 2,7 m.

L'attrezzatura dev'essere dotata di marcatura di attestazione della conformità alla UNI EN 1176:2008 e di certificazione TÜV SÜD.

La struttura dev'essere progettata per essere utilizzata da utenti di età superiore a 14 anni.

#### PARALLELE

Fornitura e posa in opera di attrezzatura tipo parallele costituita da tubolari in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere di diametro pari a circa 90 mm e sp. minimo pari a 3 mm.

Le dimensioni d'ingombro devono essere pari a circa 3,6 m x 0,7 m x 1 m.

L'attrezzatura dev'essere dotata di marcatura di attestazione della conformità alla UNI EN 1176:2008 e di certificazione TÜV SÜD.

La struttura dev'essere progettata per essere utilizzata da utenti di età superiore a 14 anni.

#### BARRE STRETCHING

Fornitura e posa in opera di attrezzatura tipo barre stretching costituita da tubolari in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere di diametro pari a circa 90 mm e sp. minimo pari a 3 mm.

Le dimensioni d'ingombro devono essere pari a circa 3,3 m x 0,3 m x 1,3 m.

L'attrezzatura dev'essere dotata di marcatura di attestazione della conformità alla UNI EN 1176:2008 e di certificazione TÜV SÜD.

La struttura dev'essere progettata per essere utilizzata da utenti di età superiore a 14 anni.

Si specifica che le dimensioni delle attrezzature fitness e da gioco individuate sono indicative e che tutti gli elementi devono essere di idoneo spessore e dimensione. Nel prezzo formato per la fornitura e posa dell'attrezzatura è compreso anche ogni onere relativo alla posa in opera, l'eventuale livellamento del terreno e il rilascio da parte di un tecnico competente della dichiarazione di conformità delle aree da gioco di cui al punto 5.3 della norma UNI EN 1176-7:2008.

## **Art. 78      OPERE A VERDE**

Formazione di tappeto erboso.

Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di coltura libero da detriti o altro materiale amovibile, realizzato attraverso operazioni di asportazione dei residui vegetali e degli elementi lapidei affioranti, lavorazioni preparatorie principali e complementari (vangatura/aratura, erpicatura), fertilizzazione organica ed inorganica di fondo secondo le direttive della D.L., la semina di un miscuglio di specie microterme, distribuzione di almeno 40 g/m<sup>2</sup> di semente per superfici fino a 500 m<sup>2</sup>, la rullatura, l'esecuzione del primo taglio. E' inoltre garantito da parte dell'appaltatore l'attecchimento ed è compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Piantumazione essenze arboree

Tutte le specie botaniche da utilizzare non devono risultare ricomprese all'interno dell'elenco della vegetazione non adatta ad essere collocata in prossimità delle aree da gioco per bambini di cui all'appendice A della UNI 11123:2004 perché potenzialmente pericolose.

Trapianto di esemplare di arboreo di alto fusto mediante:

- zollatura eseguita a mano o con utensili meccanici in prossimità dell'apparato radicale, in modo tale da ottenere una zolla circolare proporzionata allo sviluppo della pianta ed alle esigenze della specie, per ottenere una zolla ben compatta, di diametro almeno tre volte il diametro del fusto, avvolta in appositi panni e rete biodegradabile, legatura del fogliame e protezione dello stesso con stuoia in canne;
- carico e trasporto con mezzi meccanici ed eventuale autogrù, di qualunque potenza e messa a dimora provvisoria in mastelli di adeguata capienza con ricolmatura degli stessi con fornitura di ottima terra vegetale;
- bagnature d'impianto e successive bagnature fino alla definitiva messa a dimora;
- ricolmatura della buca con fornitura di ottima terra vegetale,
- il trapianto sarà eseguito nel pieno rispetto del ciclo biologico della pianta mantenendo, nella messa a dimora, l'orientamento solare originario;
- la zolla radicale dovrà essere attentamente calzata mediante l'ausilio di pali e una lenta irrigazione;
- il trapianto dovrà essere eseguito preferibilmente nel periodo di riposo vegetativo;
- la chioma sarà leggermente ridotta prima dell'estirpazione;
- per impedire l'eccessiva traspirazione si proteggerà l'apparato fogliare con idonei strumenti;
- dovrà essere garantito un adeguato sostegno con appositi tutori;
- dovranno essere garantite oltre alla bagnatura d'impianto ulteriori e successive dieci bagnature;
- messa a dimora definitiva nei punti indicati dalla D.L., previo scavo di una buca di adeguata capienza, concimazione d'impianto, fornitura e posa di un tubo drenante, eventuale formazione di un castello tutore formato da n°4 pali trattati in autoclave e mascelle laterali in tavola, fornitura e stesa di terriccio organico, riempimento della buca con ottima terra di coltivo per la ricostruzione del livello dell'aiuola, formazione del tornello e irrigazione di dieci bagnature di cui la prima all'impianto;

Per gli esemplari arborei che insistono sull'area oggetto dell'intervento per cui si renderanno necessarie operazioni di trapianto ed al fine di arrecare un minor danneggiamento alle piante l'appaltatore predisporrà un piano di intervento compatibilmente con il cronoprogramma dei lavori generali.

#### Messa a dimora piante arbustive

La messa a dimora delle essenze arboree di progetto comprende: scavo della buca con mezzi manuali o meccanici, drenaggio con argilla espansa sul fondo (mc. 0,25) provvista di substrato vegetale, riempimento con kg. 30/50 di letame ben sminuzzato, carico e trasporto delle piante dal vivaio, concimazione con prodotti ternari, sei bagnature di cui la prima all'impianto. Carico e trasporto in discarica dei materiali di risulta. La buca dev'essere di diametro pari a circa cm. 150 x 150 x 90 e la conca alla base della pianta dovrà avere una capienza di lt. 50/80

#### Messa a dimora di siepi

La messa a dimora di siepe continua comprende la realizzazione di uno scavo di profondità pari a circa cm. 50 ed adeguata larghezza, la provvista e il riempimento con terra vegetale e terriccio, la concimazione con prodotti ternari, la bagnatura, il carico e il trasporto in discarica dei materiali di risulta.

La fornitura e messa a dimora delle seguenti essenze arboree attraverso la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale, i pali tutori se necessari e quanto altro occorra per dare il lavoro finito:

- alberi a foglia caduca tipo Hybiscus (Ibisco) Siriacus avente una circonferenza del fusto pari a cm 6-8, con zolla di innesto, 2 livelli di preallarme regolabili via softWare. Gli esemplari arborei devono essere esenti da fitopatie;
- alberi da frutto tipo Ciliegio da vaso con circonferenza del fusto pari a cm 6-8;
- alberi da frutto tipo Melograno con zolla e a cespuglio dell'altezza di m 0,81-1,00;
- arbusti ed alberi a foglia caduca tipo Cercis Siliquastrum (Albero di Giuda) con zolla, a cespuglio dell'altezza di m 1,26-1,50;
- arbusti sempreverdi tipo Laurus Nobilis (Alloro) dell'altezza di m 0,60-0,80;
- arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera (Lavanda) dell'altezza di m 0,31-0,40;
- arbusti sempreverdi tipo Rosmarinus Officinalis (Rosmarino) dell'altezza di m 0,41-0,60;
- arbusti a foglia caduca tipo Buddleia con zolla;
- arbusti sempreverdi tipo Spartium Junceum (Ginestra) dell'altezza di m 0,51-1,00;
- piantumazione di specie arbustive (diametro cm 1- 5, lunghezza cm 70-80) ad elevata capacità vegetativa tipo salici (n. 4 piante per metro lineare con infissione nel terreno) a formare strutture naturali di forma a scelta della D.L., tipo tunnel, cassette etc.

Per ogni piantumazione effettuata dev'essere fornita la garanzia di attecchimento.

In ogni caso le essenze arboree devono risultare rispondenti alle caratteristiche richieste e tipici della specie, il fusto e le branche principali devono essere esenti da deformazioni, cimature, capitozzature, scortecciature e ferite di qualsiasi genere; la chioma dev'essere ben ramificata, uniforme e ben equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie; l'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di radici capillari fresche e sane, privo di tagli di diametro maggiore ad un centimetro.

Gli arbusti, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (foglia decidua o sempreverdi) non devono avere un portamento filato, con un minimo di tre ramificazioni alla base e devono presentarsi dell'altezza richiesta e proporzionata al diametro della chioma ed a quello del fusto.

Qualora vengano rimosse delle pavimentazioni o elementi già presenti su manto erboso, l'appaltatore deve provvedere al ripristino della superficie mediante fornitura e stesa di idoneo substrato di coltivazione nonché di semina di idonee miscele selezionate atte a rigenerare velocemente e durevolmente il manto erboso.

Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI PARCHI-----

CIG ..... CUP .....-----

Importo contrattuale: € ..... oneri inclusi e IVA esclusa.-----

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno \_\_\_\_ (\_\_) del mese di ....., presso la  
Residenza Municipale di Sant'Elpidio a Mare, Ufficio di Segreteria.-----

Avanti a me Avv. Edoardo Antuono, Segretario Generale del Comune di  
Sant'Elpidio a Mare, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa  
nell'interesse del Comune di Sant'Elpidio A Mare, ai sensi dell'art. 97 lett. c) del D.  
L.vo 18.08.2000 n. 267, sono personalmente comparsi:-----

1) L'Arch. Monia Illuminati, nata a San Benedetto del Tronto il 29/04/1975, in  
qualità di Responsabile dell'Area IV, che agisce in forza del decreto sindacale n. 7  
del 14.04.2014 e della normativa ivi richiamata, in nome e per conto esclusivo  
dell'Ente suddetto, che per la citata sua qualifica ella rappresenta, in seguito  
denominato rappresentante del Comune - C.F.: 81001350446-----

2) Il Sig. ...., nato a ..... (.....) il .../.../..... il quale interviene  
a questo atto nella sua qualità di ..... della Impresa  
..... con sede a ..... in Via ..... n. .... - C.F. e P.  
IVA ....., in seguito denominata, ai fini del presente contratto, "ditta  
appaltatrice";-----

Della identità personale e piena capacità giuridica delle sopra costituite parti, io  
Segretario Rogante sono personalmente certo.-----

-----SI PREMETTE CHE:-----

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 03/04/2015, esecutiva, è  
stato approvato il progetto esecutivo di sistemazione dei parchi, per complessive €  
180.000,00;-----

Con determinazione del Responsabile dell'Area 4, n. .../... del .../.../..... e' stata  
indetta la gara con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai  
sensi dell'art. 122 del D. L.vo n. 163/2006 e s. m. e i., con il criterio di  
aggiudicazione del prezzo più basso, per l'importo a base d'asta di € 140.992,43, di

cui € 92.351,46 soggetti a ribasso, € 46.543,57 per costo della manodopera e € 2.097,40.-----

Con successiva determinazione dello stesso Responsabile, n. .../... del .../.../....., e' stato approvato il verbale di gara, esperita in data .../.../....., e sono stati affidati i lavori in oggetto alla Impresa ..... con sede a ..... Via ..... n. .... - per il prezzo offerto di € ..... al netto del ribasso d'asta del ....,....% -----

Sono stati acquisiti agli atti-----

-visura camerale del .../.../..... dalla quale risulta che l'Impresa è iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo ..... - -----

-certificato del Casellario Giudiziale di ....., rilasciato in data .../.../....., prot. n. ...., relativo al legale rappresentante Sig. .... -----

Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato dall' .....di ..... in data .../.../....., prot. n. .... -----

E' intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;-----

-----SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:-----

1)La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.-----

2) L'Arch. Monia Illuminati, quale rappresentante del Comune in intestazione, affida in appalto alla Impresa ..... con sede a ..... Via ..... n. .... - che, a mezzo del suo legale rappresentante accetta, l'appalto per la realizzazione dei lavori di sistemazione dei parchi, per il prezzo offerto di € ..... al netto del ribasso d'asta del ....,....% compresi gli oneri per la sicurezza e costi per il personale non soggetti a ribasso, oltre all'IVA come per legge.-----

3) I lavori vengono appaltati sotto l'osservanza piena ed assoluta del capitolato speciale d'appalto approvato con ..... n. .../... del .../.../..... richiamata in premessa, che vengono allegati al presente contratto controfirmati per accettazione dalla Ditta appaltatrice.-----

4) A garanzia dell'esatto e rigoroso adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto, la ditta appaltatrice ha prestato cauzione definitiva di € ..... pari al ....,.... % dell'importo netto contrattuale, mediante polizza

fidejussoria n. .... accesa in data ..... presso la  
..... agenzia di ..... – subagenzia n. ....

Nel caso di inadempienze della ditta appaltatrice, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione. La ditta appaltatrice dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà indicato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del presente contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

5) La ditta appaltatrice ha predisposto il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, in conformità delle norme contenute nel D. L.vo n. 81/2008 e s.m.i., come modificato con D. L.vo n. 106/2009, e dell'art. 131 , commi 2 e 3, del D. L.vo n. 163/2006, depositato agli atti.-----

6) Ai sensi dell'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per dare ultimati i lavori è di giorni 105 (centocinque) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi del successivo art. 38, per ogni giorno naturale di ritardo, sarà applicata la penale dell'1 per mille dell'importo di contratto-----

-----

7) Il contratto è stipulato a misura ed i pagamenti saranno erogati in acconto ogni volta che il credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga il 40% dell'importo contrattuale.-----

Il Sig. .... nella sua richiamata qualità, dichiara che la persona legalmente autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, è il medesimo. La sostituzione della persona incaricata ai sensi del precedente comma, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante fino a quando non sia stata notificata alla stessa con raccomandata con avviso di ricevimento.-----

La richiesta di particolari modalità di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dalla Società al competente Ufficio di Ragioneria del Comune di Sant'Elpidio a Mare, e sarà considerata valida fino alla diversa comunicazione. In caso di cessione del corrispettivo di appalto, successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Comunale



per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.-----

8) La ditta appaltatrice si obbliga agli adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto. In particolare:-----

Indica che il conto corrente a ciò dedicato è IBAN \_\_\_\_\_

con obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi-----

Indica nella persona del Sig. \_\_\_\_\_ il soggetto delegato ad operare attraverso il suddetto c/c, con obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.-----

È consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva ai presenti lavori, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico (con indicazione del codice identificativo della gara CIG ..... CUP ..... ovvero con i mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.-----

Viene espressamente stabilita l'immediata risoluzione contrattuale qualora il contraente risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa. -----

Il contraente si obbliga altresì ad inserire un'analoga clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente appalto.-----

Il contraente si obbliga infine a comunicare a questa stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.-----

9) L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.-----

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa. -----

10) Le parti, nelle rispettive qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Legale rappresentante dell'Aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente atto, attestano e dichiarano di aver proceduto in data odierna alla verifica preliminare

dello stato dei luoghi ai fini della stipulazione del presente contratto, a norma dell'art. 106 3° comma del D.P.R. 207/2010. Ivi hanno accertato che l'area e gli immobili interessati dall'intervento sono accessibili e liberi da persone, cose ed altra sorta di impedimenti e che, per quanto al momento riscontrabile, le condizioni attuali consentono l'immediata esecuzione e prosieguo dei lavori in appalto.-----

11) Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta elegge domicilio in Sant'Elpidio a Mare, presso la Casa Comunale. All'appaltatore, che con la sottoscrizione del presente contratto ne accusa ricevuta, viene consegnata copia del DPR 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici. L'appaltatore è informato che reiterate violazioni di tale codice comportano la risoluzione del contratto.-----

12) Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della ditta appaltatrice che accetta di sostenerle.-----

13) Il presente contratto impegna fin da ora sia l'Impresa appaltatrice sia il Comune di Sant'Elpidio a Mare. -----

14) Le parti prendono atto che al Comune di Sant'Elpidio a Mare si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno-----

15) Ai sensi dell'articolo 118, 1° comma, del D.L.vo n. 163/2006 modificato dalla lettera bb) del comma 1 dell'art. 2 del D.L.vo n. 113/2007, il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità-----

16) Le parti dichiarano che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti ad IVA e pertanto chiedono che il contratto stesso venga registrato a tassa fissa a norma dell'art. 40 T.U. Imposta di Registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986.-----

Le imposte di registro e di bollo sul presente atto sono assolte tramite la procedura di invio telematico mediante il Modello Unico Informatico con applicativo UNIMOD .-

17) Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 e successive modificazioni, informa la ditta appaltatrice che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.-----

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sant'Elpidio a Mare.-----

Di questo atto richiesto e da me ricevuto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su

n. 7 facciate intere, ho dato lettura ai comparenti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del Codice della Amministrazione Digitale, unitamente agli allegati-----

Io sottoscritto Segretario Generale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. L.vo n. 82/2005.

Comune di Sant'Elpidio a Mare

Arch. Monia Illuminati

Per l' Impresa il Sig. ....

IL SEGRETARIO GENERALE Avv. Edoardo Antuono